



COMUNE DI CIGLIANO
Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.16 del 27/04/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addi ventisette del mese di aprile alle ore dodici e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. MARCHETTI DIEGO - Sindaco	Sì
2. IACCHEO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
3. GAIDA MAURO - Consigliere	Sì
4. CAMPANELLA MICHELE - Consigliere	No
5. CRITTINO STEFANIA - Consigliere	Sì
6. DE PIERI DANIELA - Consigliere	Sì
7. GIOLITO VANDA - Consigliere	Sì
8. VENTURINO ILARIO - Consigliere	Sì
9. BOLLEA LAURA - Consigliere	Sì
10. FILIPPI BRUNA - Consigliere	Sì
11. BOBBA ROBERTO - Consigliere	No
12. AUTINO LIVIO - Consigliere	No
13. RANALLI FLAVIO - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa MAGLIONE TIZIANA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. MARCHETTI DIEGO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2023.
--

L'Amministratore competente

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, mantenendo la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019* sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e, in particolare, l'allegato tecnico contrassegnato con la lettera A, ha introdotto il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR), così come integrato dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 238 del 23 giugno 2020;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31/10/2019* avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*”, sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, a decorrere dal 1° aprile 2020, termine successivamente prorogato, in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al 1 luglio 2020;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021* avente ad oggetto “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”, sono stati aggiornati i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2). Il nuovo MTR-2 ha previsto la predisposizione di un Pef pluriennale per il quadriennio 2022-2025, indicando sin da subito l'evoluzione dei costi del servizio per l'intero periodo, con un aggiornamento obbligatorio a cadenza biennale, nonché, se necessario e previa istanza ad ARERA, con la possibilità di aggiornamenti infra-periodo;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021* sono stati valorizzati i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2;

- con *determinazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021* sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all'Autorità, nonché forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti stabilita dal MTR-2;
- con *deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022*, ARERA ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che, con le nuove prescrizioni, ha reso ancor più complesso l'iter di predisposizione del Piano Economico Finanziario 2022-2025, andando altresì ad incidere sulle modalità di gestione del tributo, per alcuni aspetti in antitesi con quanto previsto dalla Legge n. 147/2013 e dalla Legge n. 296/2006. Tale delibera ha imposto dal 2023 una serie di obblighi per i Comuni e ha richiesto agli Enti Territorialmente Competenti (ETC) di scegliere entro il 31 marzo 2022 (ritenuto termine ordinatorio da IFEL) uno dei quattro livelli di qualità al quale la gestione doveva adeguarsi, con l'assunzione dei conseguenti eventuali oneri;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- gli articoli 183 e 198 del D. Lgs. n. 152/2006, così come modificati dall'art. 1, comma 9 e 24, D. Lgs. 03.09.2020, n. 116, i quali disciplinano le competenze dei Comuni in tema di ciclo di gestione dei rifiuti e la definizione di rifiuto urbano;
- il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che ha apportato modifiche al D.lgs. n.152/2006, con riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;
- i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 9 febbraio 2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: *“Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 ed allegati”*;

Fatto presente che:

- il D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni in L. 25.02.2022, n. 15, all'art. 3, comma 5-quinquies, ha previsto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i*

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”

- il D.L. 17.05.2022, n. 50, all'art. 43, comma 11, ad integrazione dell'art. 3, comma 5-quinquies, su riportato, ha stabilito che il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è strutturalmente prorogato rispetto all'ordinario termine del 30 aprile, nel caso di proroga del bilancio di previsione a data successiva; ha stabilito inoltre che *“In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- per l'anno 2023, il termine entro cui procedere per l'approvazione del bilancio di previsione è stato inizialmente differito al 31.03.2023, con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 295 del 19.12.2022 ed ulteriormente differito al 30.04.2023, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della L. 29.12.2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. Supplemento Ordinario n. 43 del 29.12.2022;

Fatto altresì presente che, il C.O.VE.VA.R.:

- con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 11.05.2022, ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del PEF, vigenti dal 1° gennaio 2023, individuando il posizionamento della gestione nello “Schema regolatorio I”, ai sensi della deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022;
- ha approvato e validato il PEF TARI riferito a questo Comune per il periodo regolatorio 2022-2025, come risultante dalla deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022 e dalla documentazione ad essa allegata;

Tenuto conto che:

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.05.2022, immediatamente eseguibile, ha preso atto del suddetto PEF e delle risultanze economiche in esso contenute dalle quali emerge che:
 - o per l'anno 2022, il costo finale espone un ammontare complessivo di € 537.001,00, suddiviso tra costi fissi e variabili, interamente recuperato mediate entrate tariffarie;
 - o per l'anno 2023, il costo finale ivi dedotto espone un ammontare complessivo di € 545.092,00, suddiviso tra costi fissi e variabili, interamente recuperato mediate entrate tariffarie;
 - o per l'anno 2024, il costo finale ivi dedotto espone un ammontare complessivo di € 553.305,00, suddiviso tra costi fissi e variabili, interamente recuperato mediate entrate tariffarie;
 - o per l'anno 2025, il costo finale ivi dedotto espone un ammontare complessivo di € 561.641,00, suddiviso tra costi fissi e variabili, interamente recuperato mediate entrate tariffarie.
- il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2), relativo al secondo periodo regolatorio 2022-2025, prevede un aggiornamento biennale del PEF e solo straordinariamente la revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, nel rispetto del limite di variazione annuale fissato dall'art. 4 della *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021*;

Tenuto conto inoltre che:

- con l'avvento del Pef-Tari di durata quadriennale, Arera ha modificato le tempistiche di redazione dei Piani, anche in un'ottica di uniformità con la programmazione

- triennale data dal bilancio di previsione degli Enti Locali. La deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif, introducendo il nuovo “MTR-2”, ha mantenuto il modus operandi del primo piano regolatorio, ovverosia di utilizzare i dati di consuntivo dell’anno a-2 come base di riferimento per la costruzione del Pef;
- la possibilità di addivenire ad un aggiornamento del Pef è prevista dall’articolo 8.5 della deliberazione n. 363/2021 che concede agli ETC la possibilità di presentare ad Arera l’istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria 2022-2025 *“al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano”*. La procedura, stando al contenuto dell’articolo, può essere attivata *“in ogni qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio”*, ma l’Autorità non ha fornito ulteriori elementi/indicazioni per chiarire il perimetro di applicazione dell’aggiornamento infra-periodo;
 - un primo importante chiarimento è stato fornito con la deliberazione Arera n. 62/2023/R/Rif del 21.02.2023, dove in merito alla segnalazione di criticità legate all’aumento dei prezzi dei fattori di produzione, Arera ha affermato che *“sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell’ambito dell’impostazione stabilmente assunta dall’Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell’ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025; le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell’ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione n. 363/2021/R/Rif, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque essere fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate; ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all’utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 del MTR-2”*

Valutato pertanto che, sulla base di quanto sopra evidenziato, al momento non è risultato necessario attivare alcuna procedura di revisione straordinaria e, pertanto, i valori PEF di riferimento rimangono quelli di cui alla succitata deliberazione consiliare n. 16 del 31.05.2022;

Richiamato:

- l’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 in base al quale *“L’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica...”*;

Ritenuto che la ripartizione del predetto costo, nella misura del 60% per la quota fissa delle utenze domestiche e del 40% per la quota fissa delle utenze non domestiche, e nella misura del 65% per la quota variabile delle utenze domestiche e del 35% per la quota variabile delle utenze non domestiche rispetti quanto citato dalla normativa di riferimento;

Visto l’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), con il quale viene, tra l’altro, stabilito al comma 660 che: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

Appurato che le agevolazioni di cui all'art. 81 del Regolamento per la disciplina delle Entrate Tributarie (TUNIFET), verranno finanziate mediante ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune – ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 – previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Ritenuto di riconoscere, per l'anno 2023, per le utenze domestiche e non domestiche l'applicazione di una agevolazione straordinaria sulle tariffe pari al 20% del costo del servizio utilizzando i fondi della compensazione nucleare;

Visto l'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 38 bis, del decreto legge 26.10.2019, n. 124, il quale prevede che nei casi di pagamenti della TARI effettuati tramite modello F24, il tributo provinciale (c.d. TEFA) applicato nella misura massima del 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a far data dal 1 giugno 2020 verrà riversato - al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune - direttamente dall'Agenzia delle Entrate agli enti beneficiari Province e Città metropolitane;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5% ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124;

Richiamato:

- il Regolamento comunale per la disciplina delle Entrate Tributarie (TUNIFET), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18.08.2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06.03.2021 e successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2022;
- l'art. 26 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 15/2022 – TQRIF in base al quale al punto 26.2 viene precisato che *“In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione”* e al punto 26.4 *“Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 26.1 e 26.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento”*;
- l'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013: *“Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello F24 o con altre modalità di pagamento messe a disposizione dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo.”*

Ritenuto che:

- sia pertanto necessario stabilire, come previsto dalla norma regolamentare e dalle disposizioni di Arera sopra richiamate, le rate di versamento della TARI per l'anno 2023;
- Tali scadenze possano essere determinate secondo lo schema seguente:
 1. PRIMA RATA: scadenza 16 GIUGNO 2023
 2. SECONDA RATA: scadenza 16 DICEMBRE 2023
- Si debba altresì prevedere la facoltà del contribuente di versare il tributo in UNICA

SOLUZIONE entro la scadenza della seconda rata, ossia entro il 16 DICEMBRE 2023

Considerato che, alla luce di quanto esposto, è possibile procedere per l'approvazione delle tariffe della TARI 2023, ai sensi delle disposizioni di legge dianzi citate e dell'art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., che così recita: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;

Visti:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ove si prevede che *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 15, comma 1 – lettera b), del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, il quale dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- il Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno del 20.07.2021 con il quale sono state decretate le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e la procedura di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- la Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 7/DF del 21/09/2021;

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore dal 01.01.2023, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 267;

Dato atto, al riguardo, che:

- l'Area Finanziaria ha predisposto le tariffe in questione, come da prospetto qui allegato quale parte integrante e sostanziale;
- tali tariffe sono state elaborate in base all'art. 1, commi da 639 e seguenti, della L. n. 147/2013 e s.m.i., alle disposizioni del regolamento comunale per la disciplina delle Entrate Tributarie (TUNIFET), nel testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25

del 18.08.2020, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06.03.2021 e successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, e alle previsioni contenute nel PEF 2022-2025, annualità 2023, di cui è più sopra cenno;

- l'applicazione delle tariffe come definite nel prospetto allegato consente di incassare la somma recuperabile mediante tariffa prevista dal PEF – annualità 2023, più sopra indicata.

Dato atto che in relazione alla proposta di approvazione sono stati acquisiti:

- il parere contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, pervenuto con nota prot. PEC n° 3819 in data 20/04/2023;

Precisato che il Bilancio di Previsione 2023-2025, approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 09.02.2023, è già coerente con le risultanze economiche emergenti dal PEF 2022-2025 approvato e validato dal C.O.VE.VA.R. con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022 e recepito con deliberazione C.C. n. 16 del 31.05.2022;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell'art. 42, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22.11.2011, n. 214;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

propone al Consiglio Comunale

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023 sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, assicurando la piena copertura del costo complessivamente quantificato attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'allegato A) secondo le categorie definite nell'allegato stesso ed allegate al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, calcolate sulla base del Piano Economico Finanziario TARI 2023 approvato e validato dal competente Ente di Governo dell'ambito C.O.VE.VA.R con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022;
- 3) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto 2) è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario - PEF 2022-2025 approvato e validato dal C.O.VE.VA.R. con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022 e recepito con deliberazione C.C. n. 16 del 31.05.2022, per l'importo complessivo di € 545.092,00;
- 4) Di dare atto che le medesime tariffe entrano in vigore dal 1° gennaio 2023;
- 5) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), determinato dalla Provincia di Vercelli,

nella misura del 5%;

- 6) Di stabilire, per l'anno 2023, le scadenze ed il numero delle rate di versamento della TARI per l'anno 2023 secondo lo schema seguente:
 1. PRIMA RATA: scadenza 16 GIUGNO 2023
 2. SECONDA RATA: scadenza 16 DICEMBRE 2023con facoltà del contribuente di versare il tributo in UNICA SOLUZIONE entro la scadenza della seconda rata, ossia entro il 16 DICEMBRE 2023;
- 7) Di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 660, Legge n. 147/2013, e s.m.i. il quale consente di introdurre agevolazioni non comprese nella normativa del tributo (c.d. atipiche) finanziate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 8) Di riconoscere, per il solo anno 2023, per le utenze domestiche e non domestiche l'applicazione di una agevolazione straordinaria sulle tariffe pari al 20% del costo del servizio utilizzando i fondi della compensazione nucleare;
- 9) Di precisare che il Bilancio di Previsione 2023-2025, approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 09.02.2023, è già coerente con le risultanze economiche emergenti dal PEF 2022-2025 approvato e validato dal C.O.VE.VA.R. con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022 e recepito con deliberazione C.C. n. 16 del 31.05.2022;
- 10) Di dare atto che il presente atto dovrà essere trasmesso per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, secondo le specifiche tecniche approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'interno del 20 luglio 2021;
- 11) Di dichiarare immediatamente eseguibile l'adottanda deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000, al fine di sveltire l'iter di attuazione dei successivi adempimenti esecutivi concernenti la riscossione della tariffa.

Espone l'Assessore Stefania Crittino che spiega come risultino confermate le tariffe del 2022.

Si dà atto che per il testo integrale degli interventi svoltisi durante la discussione di questo punto si fa espresso rinvio alla registrazione audio della seduta.

Successivamente il Presidente indice la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraesposta proposta di deliberazione;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli 8, contrari 1 (Filippi Bruna) e astenuti 0 espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli 8, contrari 1 (Filippi Bruna) e astenuti 0 espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dopo la votazione il Sindaco Diego Marchetti commenta dicendo che tutta la maggioranza ha votato compatta per la conferma delle tasse e solo la Consiglieria Bruna Filippi ha votato contro, Consiglieria che si lamenta per l'orario della seduta perché l'Ing. Livio Autino lavora con gli Stati Uniti dove a quest'ora sono le sei del mattino.

Il Consiglio Comunale termina alle ore 13,27

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Firmato Digitalmente
MARCHETTI DIEGO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
MAGLIONE TIZIANA